

(in rosso le modifiche)

## STATUTO DEL NOTAIO

Allegato B) al n. 200800 di rep. e n. 21638 di racc.

### TITOLO I° COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA

#### ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 C.C. e dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni una Società Consortile a responsabilità limitata, denominata «Piave Servizi S.c.r.l. »

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. L.vo n. 267/2000:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- gli enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto;
- la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

#### ART. 2 – SEDE

1. La Società Consortile ha sede in San Donà di Piave (VE).

2. La Società Consortile, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

#### ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

## STATUTO CON MODIFICHE

Allegato B) al n. 200800 di rep. e n. 21638 di racc.

### TITOLO I° COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA

#### ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi **dell'art. 2462 C.C. e dell'art. 34 del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni** una Società **Consortile** a responsabilità limitata, denominata «Piave Servizi **S.r.l.**»

2. Ai sensi **della normativa comunitaria richiamata dell'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012:**

- la società è a capitale interamente pubblico;
- gli enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto **e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;**
- la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

#### ART. 2 – SEDE

1. La Società **Consortile** ha sede in **Codognè (TV)**.

2. La Società **Consortile**, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

#### ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, **ai sensi della normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto**

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

#### ART. 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge e si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo, al fine di realizzare l'interesse della Società e quello dei soci consorziati.

2. L'attività della Società Consortile, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere svolta nei confronti dei consorziati; non potrà essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.

3. La Società Consortile ha per oggetto la istituzione di una organizzazione comune che preveda l'esercizio delle seguenti attività e servizi:

- attività di direzione e coordinamento unitario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-septies del codice civile, del Gruppo contrattuale di società i cui soci sono enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato e facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale «Veneto Orientale», zona territoriale della Sinistra Piave, e più precisamente delle società:

- «PIAVE SERVIZI S.c.r.l.», con sede in San Donà di Piave (VE), via N. Sauro n. 21, capitale sociale euro 30.000,00.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 03475190272, quale soggetto capo gruppo;

- «AZIENDA INTEGRATI S.p.A.», con sede in San Donà di Piave (VE), via N. Sauro n. 21, capitale sociale euro 2.986.000,00.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 00203920277, quale società operativa del Gruppo;

- «AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE S.p.A.», con sede a Roncade (TV), via T. Vecellio n. 8, capitale sociale euro 1.494.096,00.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al

**delle condizioni di cui al precedente art. 1, comma 2.**

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal **Registro delle Imprese**. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

#### ART. 4 – OGGETTO

1. La Società ~~Consortile ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge e~~ si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo, ~~al fine di realizzare l'interesse della Società e quello dei soci consorziati.~~

2. L'attività della Società **Consortile**, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere svolta nei confronti dei **soci**; non potrà essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.

3. La Società **Consortile** ha per oggetto:

**a) l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;**

b) la istituzione di una organizzazione comune che preveda l'esercizio delle seguenti attività e servizi:

- attività di direzione e coordinamento unitario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-septies del codice civile, del Gruppo contrattuale di società i cui soci sono enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato e facenti parte ~~dell'Ambito Territoriale Ottimale «Veneto Orientale», zona territoriale della Sinistra Piave dell'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” e più precisamente delle società:~~

- «PIAVE SERVIZI S.c.r.l.», con sede in **San Donà di Piave (VE), via N. Sauro n. 21 Codognè (TV); via F. Petrarca n. 3**, capitale sociale euro **18.000,00.**= interamente versato, codice fiscale, **p.iva** e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 03475190272, quale soggetto capo gruppo;

Registro delle Imprese di Treviso: 00282170265, quale società operativa del Gruppo;

- «SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l.», con sede a Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 4.116.230,00.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 02136980261, quale società operativa del Gruppo.

L'attività di direzione e coordinamento sarà finalizzata al rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 113, comma 5, lettera c) del d. l.vo n. 267/2000 in materia di affidamento diretto «in house» del servizio idrico integrato nel territorio della sinistra Piave e sarà svolta nell'interesse esclusivo degli enti locali dell'ambito anzidetto titolari del servizio idrico integrato, secondo principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società del Gruppo sopra indicate, evitando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione degli enti locali soci della società capo gruppo e delle singole società operative del Gruppo, nonché nei confronti dei creditori sociali per lesione cagionata all'integrità del patrimonio delle società operative del Gruppo;

- gestione unitaria, nell'interesse del Gruppo contrattuale anzidetto, dell'organizzazione operativa dei servizi inerenti il ciclo integrato delle acque come individuati dalla legislazione vigente in materia.

- gestione unitaria mediante l'esercizio, nell'interesse del Gruppo contrattuale anzidetto, di funzioni aziendali potenzialmente comuni alle società del Gruppo stesso, quali:

a. lo studio e la definizione delle problematiche di ulteriore integrazione aziendale delle società operative del Gruppo e della società capo gruppo;

b. lo studio e la definizione delle modalità di completamento delle procedure di conferimento o concessione delle reti e dotazioni patrimoniali da parte degli enti interessati da tali processi;

c. la progressiva omogeneizzazione delle condizioni di prestazione del servizio nei confronti degli enti locali titolari del servizio medesimo;

d. le funzioni aziendali dalla cui gestione comune sono conseguibili economie di scala e miglioramenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità quali, a titolo meramente esemplificativo, le funzioni amministrativa, contabile e finanziaria, la gestione comune del personale, le funzioni relative agli uffici tecnici e di progettazione e di programmazione della gestione delle reti e delle dotazioni patrimoniali, la funzione relativa agli acquisti e approvvigionamenti e

- «AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE S.p.A.», con sede a Roncade (TV), via T. Vecellio n. 8, capitale sociale euro **2.000.000,00.=** interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 00282170265, quale società operativa del Gruppo;

- «SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l.», con sede a Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 4.116.230,00.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 02136980261, quale società operativa del Gruppo.

L'attività di direzione e coordinamento sarà finalizzata al rispetto dei requisiti richiesti **dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 dall'art. 113, comma 5, lettera e) del d. l.vo n. 267/2000** in materia di affidamento

diretto «in house» del servizio idrico integrato nel territorio **dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"** e sarà svolta nell'interesse esclusivo degli enti locali **dell'ambito anzidetto** titolari del servizio idrico integrato, secondo principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società del Gruppo sopra indicate, evitando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione degli enti locali soci della società capo gruppo e delle singole società operative del Gruppo, nonché nei confronti dei creditori sociali per lesione cagionata all'integrità del patrimonio delle società operative del Gruppo;

- gestione unitaria, nell'interesse del Gruppo contrattuale anzidetto, dell'organizzazione operativa dei servizi inerenti il ciclo integrato delle acque come individuati dalla legislazione vigente in materia;

- gestione unitaria mediante l'esercizio, nell'interesse del Gruppo contrattuale anzidetto, di funzioni aziendali potenzialmente comuni alle società del Gruppo stesso, quali, **a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

a) lo studio e la definizione delle problematiche di ulteriore integrazione aziendale delle società operative del Gruppo e della società capo gruppo;

b) lo studio e la definizione delle modalità di completamento delle procedure di conferimento o concessione delle reti e dotazioni patrimoniali da parte degli enti interessati da tali processi;

c) la progressiva omogeneizzazione delle

la funzione commerciale delle società operative del Gruppo;

- altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

- realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

- gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;

- espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere».

4. La Società Consortile potrà inoltre:

- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, al fine di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c.;

- effettuare:

a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;

b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, ed Enti Pubblici/privati/economici; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non

condizioni di prestazione del servizio nei confronti degli enti locali titolari del servizio medesimo;

d) le funzioni aziendali dalla cui gestione comune sono conseguibili economie di scala e miglioramenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità quali, a titolo meramente esemplificativo, le funzioni amministrativa, contabile e finanziaria, la gestione comune del personale, le funzioni relative agli uffici **gare**, tecnici e di progettazione e di programmazione della gestione delle reti e delle dotazioni patrimoniali, la funzione relativa agli acquisti e approvvigionamenti e la funzione commerciale delle società operative del Gruppo;

- altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

- realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

- gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;

- espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere».

4. La Società **Consortile** potrà inoltre:

- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, al fine **esclusivo** di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c. **e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato**;

- effettuare:

a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;

b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, **finanziarie**, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, ~~ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni~~

prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- avviare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma.

5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.

#### ART. 5 - GESTIONE SOCIALE

1. La Società Consortile, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci consorziati, provvederà sempre per conto ed interesse degli stessi, al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### ART. 6 – DURATA

1. La durata della Società Consortile è fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.

### TITOLO II°

#### CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI -

#### ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 30.000 (trentamila/00) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 C.C.. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sue partecipazioni.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle

~~in altre Società, ed Enti Pubblici/privati/economici~~; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- **curare** rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma.

5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.

#### ART. 5 - GESTIONE SOCIALE

1. La Società **Consortile**, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci **consorziati**, provvederà **sempre per conto ed interesse degli stessi**, al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### ART. 6 – DURATA

1. La durata della Società **Consortile** è fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.

### TITOLO II°

#### CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI -

#### ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro **18.000,00.= (diciottomila/00)** ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 C.C.. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sue partecipazioni.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle

norme di legge vigenti.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto degli artt. 2481*bis* e 2464, comma quinto, del Codice Civile.

5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2470 del codice civile.

2. Il possesso di una partecipazione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

3. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detta partecipazione sociale. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

4. Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota di partecipazione deve, inoltre, una volta

norme di legge vigenti.

3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura, secondo il disposto degli artt. 2481*bis* e 2464, comma quinto, del Codice Civile.

5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2470 del codice civile.

2. Il possesso di una partecipazione comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

3. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detta partecipazione sociale. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

4. Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota di partecipazione deve, inoltre, una volta ottenuto

ottenuto il gradimento, offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

5. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera partecipazione posta in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

6. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.

Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 3, la partecipazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci.

7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto.

8. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

9. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente

il gradimento, offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

5. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera partecipazione posta in vendita e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.

6. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.

Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 3, la partecipazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci.

7. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto.

8. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

9. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente

sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.

10. L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito, deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione.

11. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti non soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere del Collegio Sindacale e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché, questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.

#### **ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Il valore della quota di partecipazione nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2473 e 2473 bis c.c..

#### **ART. 10 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
- b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Istituti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;
- d) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i

sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.

10. L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito, deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione.

11. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a soggetti non soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere **dell'organo di controllo** e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché, questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.

#### **ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Il valore della quota di partecipazione nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2473 e 2473 bis c.c..

#### **ART. 10 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
- b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso **banche e istituti finanziari** abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;
- d) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i

fini sociali e con la legislazione vigente.

2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.

3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

5. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

6. I soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del Capitale Sociale, possono finanziare la Società con diritto alla restituzione delle somme.

### TITOLO III°

#### ADEMPIMENTI DEI SOCI

##### ART. 11 - RECESSO

1. I soci possono recedere dalla Società Consortile, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente statuto, per concorde volontà dei soci.

2. Il recesso di un socio comporta l'accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell'art. 2609 C.C.

##### ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione

fini sociali e con la legislazione vigente.

2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.

3. Tali finanziamenti si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.

4. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

5. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

6. I soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del Capitale Sociale, possono finanziare la Società con diritto alla restituzione delle somme.

### TITOLO III°

#### ADEMPIMENTI DEI SOCI

##### ART. 11 - RECESSO

1. I soci possono recedere dalla Società **Consortile**, oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente statuto, per concorde volontà dei soci.

2. Il recesso di un socio comporta **l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2473, commi 3 e 4, del codice civile.**

##### ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci:

- **nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;**
- **qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto.**

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione

dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.

4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.

5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci.

6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. 2609 del Codice Civile.

#### **ART. 13 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società Consortile, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.

2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI**

1. Ciascun socio consorziato si obbliga:  
- a comunicare alla Società Consortile mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;  
- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società Consortile e non sia di pubblico dominio.

#### **ART. 15 - PRESTAZIONI**

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci la disponibilità per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi occorrenti alla realizzazione

dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.

4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.

5. Il provvedimento di esclusione deve essere **iscritto al Registro delle Imprese ai sensi di legge.**

6. L'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art. **2473bis del Codice Civile.**

#### **ART. 13 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società **Consortile**, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.

2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI**

1. Ciascun socio **consorziato** si obbliga:  
- a comunicare alla Società **Consortile** mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;  
- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società **Consortile** e non sia di pubblico dominio.

#### **ART. 15 - PRESTAZIONI**

~~1. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci la disponibilità per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi occorrenti alla realizzazione~~

dell'oggetto sociale, anche non in proporzione al capitale sociale.

2. I soci sono obbligati a rimborsare alla Società Consortile i costi delle prestazioni da questa eseguite nel loro interesse, versando gli importi determinati nei modi e condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione, al netto, comunque, delle contribuzioni in conto esercizio pervenute dalle società operative indicate all'art. 4, comma 3, per quanto riguarda i costi delle prestazioni di direzione e coordinamento del Gruppo contrattuale.

#### **ART. 16 – SANZIONI**

1. Nel caso di persistente inosservanza degli obblighi consortili, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire sanzioni a carico del socio inadempiente tenuto conto del valore delle prestazioni non adempiute e fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, e quanto previsto all'art. 12.

### **TITOLO IV°**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE**

#### **ART. 17 – ORGANI**

1. Sono Organi della Società Consortile:  
- l'Assemblea  
- il Consiglio di Amministrazione  
- il Collegio Sindacale ed il Revisore, qualora nominato.

#### **ART. 18 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea è disposta dagli Amministratori, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda il Collegio Sindacale, o i suoi componenti

~~dell'oggetto sociale, anche non in proporzione al capitale sociale.~~

~~2. I soci sono obbligati a rimborsare alla Società Consortile i costi delle prestazioni da questa eseguite nel loro interesse, versando gli importi determinati nei modi e condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione, al netto, comunque, delle contribuzioni in conto esercizio pervenute dalle società operative indicate all'art. 4, comma 3, per quanto riguarda i costi delle prestazioni di direzione e coordinamento del Gruppo contrattuale.~~

#### ~~ART. 16 – SANZIONI~~

~~1. Nel caso di persistente inosservanza degli obblighi consortili, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire sanzioni a carico del socio inadempiente tenuto conto del valore delle prestazioni non adempiute e fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, e quanto previsto all'art. 12.~~

### **TITOLO IV°**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA' ~~CONSORTILE~~**

#### **ART. 15 – ORGANI**

1. Sono Organi della Società **Consortile**:  
- l'Assemblea  
- il Consiglio di Amministrazione  
- **l'organo di controllo e il revisore legale, qualora nominati.**

#### **ART. 16 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea è disposta dagli Amministratori, oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare, ovvero quando lo richieda **l'organo di controllo** nei casi previsti dalla

nei casi previsti dalla legge.

3. L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della Società Consortile. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura quando la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società Consortile ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **ART. 19 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione osservate le disposizioni di legge, ed in particolare l'art. 2479bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato nel libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati, tutti gli Amministratori in carica, nonché il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla

legge.

3. L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della Società **Consortile**. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Italia.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura quando la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché per autorizzare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società **Consortile** ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **ART. 17 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione osservate le disposizioni di legge, ed in particolare l'art. 2479bis C.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o altro mezzo telematico con attestazione di ricevimento, indicante l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi all'indirizzo indicato **nel Registro delle Imprese** almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati, tutti gli Amministratori in carica, nonché **l'organo di controllo** e nessuno si oppone alla

trattazione dell'argomento.

4. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ART. 20 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti al libro Soci e presentare l'avviso di ammissione inviato dalla Società.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 e dall'art. 2479bis, comma secondo, C.C., e la relativa documentazione è conservata secondo le modalità di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C..

3. L'Assemblea designa tra i soci il soggetto incaricato a presiederla. In mancanza di designazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato ove nominato.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità dei presenti e il diritto di intervento alla stessa;
- determinare il modo della votazione;
- regolare la disciplina della discussione.

Di tali verifiche il Presidente dell'Assemblea deve darne conto nel verbale di cui al successivo punto n. 6.

5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, in osservanza all'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto.

#### **ART. 21 - DELIBERE DELL' ASSEMBLEA**

trattazione dell'argomento.

4. Se gli Amministratori o **l'organo di controllo o suoi componenti** non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ART. 18 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti **al Registro delle Imprese** e presentare l'avviso di **convocazione** inviato dalla Società.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 e dall'art. 2479bis, comma secondo, C.C., e la relativa documentazione è conservata secondo le modalità di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, C.C..

3. L'Assemblea designa tra i soci il soggetto incaricato a presiederla. In mancanza di designazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato ove nominato.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità dei presenti e il diritto di intervento alla stessa;
- determinare il modo della votazione;
- regolare la disciplina della discussione.

Di tali verifiche il Presidente dell'Assemblea deve darne conto nel verbale di cui al successivo punto n. 6.

5. L'Assemblea nomina su proposta del Presidente, un Segretario anche non socio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, in osservanza all'art. 2375 del codice civile, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio se richiesto.

#### **ART. 19 - DELIBERE DELL' ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative:

- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 500.000,00;
- autorizza i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società Consortile;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 4 del presente statuto, ad approvare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, predisposti dalle società operative del Gruppo di cui al citato art. 4 del presente statuto;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione a stipulare e/o modificare il contratto di direzione e coordinamento del Gruppo di società di cui all'art. 4 del presente statuto;
- autorizza gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento elaborati dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di quest'ultimo, relativi alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dall'art. 113 del d.l.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «in house», di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 24 del presente statuto;

2. L'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto, a maggioranza assoluta, salvo la più qualificata maggioranza richiesta al punto successivo.

3. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

1. L'Assemblea oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2479 c.c. e su quelli ad essa spettanti per disposizioni normative:

- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 500.000,00;
- autorizza i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società **Consortile**;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 4 del presente statuto, ad approvare i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, predisposti dalle società operative del Gruppo di cui al citato art. 4 del presente statuto;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione a stipulare e/o modificare il contratto di direzione e coordinamento del Gruppo di società di cui all'art. 4 del presente statuto;
- autorizza gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento elaborati dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di quest'ultimo, relativi alle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti **dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012**, e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «in house», di cui al comma 2, lettera d) dell'art. **22** del presente statuto;

2. L'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto, a maggioranza assoluta, salvo la più qualificata maggioranza richiesta al punto successivo.

3. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
- le materie e clausole riservate alla sua esclusiva competenza dal presente Statuto.

#### **ART. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da tre membri, scelti anche fra non soci.

2. Agli Amministratori spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **ART. 23 - CARICHE SOCIALI**

1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea in sede di nomina e comunque non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea dei soci, e un vice Presidente. Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
- le materie e clausole riservate alla sua esclusiva competenza dal presente Statuto.

#### **ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Società **Consortile** è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da tre **o cinque** membri, scelti anche fra non soci **nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.**

**Un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato.**

2. Agli Amministratori spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea, **nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.**

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, **nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.**

#### **ART. 21 - CARICHE SOCIALI**

1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea in sede di nomina e comunque non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea dei soci, e un vice Presidente. Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, **nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.**

3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

#### **ART. 24 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Consortile e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea come specificato al precedente articolo 21.

2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 21 del presente statuto:

- a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società Consortile;
- b) approvare, ai fini dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 4 del presente statuto, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti predisposti dalle società operative del Gruppo di cui al citato art. 4 del presente statuto;
- c) stipulare e/o modificare il contratto di direzione e coordinamento del Gruppo di società di cui all'art. 4 del presente statuto;
- d) elaborare, nell'ambito dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 4 del presente statuto, gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dall'art. 113 del d.l.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «in house»;
- e) ottenere dalle società operative del Gruppo di cui all'art. 4 dello statuto notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché, periodicamente, sull'andamento generale delle attività sociali;
- f) formulare apposite relazioni agli enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alle società del Gruppo in merito alla gestione del servizio medesimo

3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

#### **ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società **Consortile** e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea come specificato al precedente articolo **19**.

2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. **19** del presente statuto:

- a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società **Consortile per la gestione del servizio idrico integrato**;
- b) approvare, ai fini dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 4 del presente statuto, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti predisposti dalle società operative del Gruppo di cui al citato art. 4 del presente statuto;
- c) stipulare e/o modificare il contratto di direzione e coordinamento del Gruppo di società di cui all'art. 4 del presente statuto;
- d) elaborare, nell'ambito dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 4 del presente statuto, gli atti di direzione, indirizzo e coordinamento nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti **dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012, convertito con legge n. 221/2012**, e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «in house»;
- e) ottenere dalle società operative del Gruppo di cui all'art. 4 dello statuto notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché, periodicamente, sull'andamento generale delle attività sociali;

svolta dalla Società Consortile capo gruppo per il tramite delle società operative;

g) promuovere la consultazione tra gli enti locali soci delle società operative del Gruppo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di direzione e coordinamento;

h) richiedere, su istanza degli enti locali soci direttamente interessati, alle società operative del Gruppo specifiche informazioni in merito alla gestione del servizio direttamente concernente l'ente locale socio specificamente interessato o l'osservanza di specifiche obbligazioni nei riguardi dell'ente medesimo;

i) esercitare, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, il controllo di gestione delle società operative del Gruppo anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del d. l.vo n. 267/2000.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno dei suoi membri, stabilendone poteri e deleghe. L'amministratore delegato deve essere scelto tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, se ritenuto utile allo svolgimento dell'attività, un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attività degli Organi societari.

#### **ART. 25 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società Consortile, sia altrove, purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque nei casi previsti dall'art.

f) formulare apposite relazioni agli enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alle società del Gruppo in merito alla gestione del servizio medesimo svolta dalla Società **Consortile** capo gruppo per il tramite delle società operative **ovvero direttamente**;

g) promuovere la consultazione tra gli enti locali soci delle società operative del Gruppo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di direzione e coordinamento;

h) richiedere, su istanza degli enti locali soci direttamente interessati, alle società operative del Gruppo specifiche informazioni in merito alla gestione del servizio direttamente concernente l'ente locale socio specificamente interessato o l'osservanza di specifiche obbligazioni nei riguardi dell'ente medesimo;

i) esercitare, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, il controllo di gestione delle società operative del Gruppo anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del d. l.vo n. 267/2000.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno dei suoi membri, stabilendone poteri e deleghe. L'amministratore delegato deve essere scelto tra i consiglieri di amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, se ritenuto utile allo svolgimento dell'attività, un comitato tecnico-scientifico che coadiuvi l'attività degli Organi societari.

#### **ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società **Consortile**, sia altrove, purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna altresì, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque nei casi previsti dall'art.

2475, ultimo comma, C.C..

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2405 C.C..

4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi componenti, e i membri del Collegio Sindacale.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

#### **ART. 26 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.

2. Ogni consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.

2475, ultimo comma, C.C..

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o in caso di assenza e/o impedimento dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e **all'organo di controllo**, ai sensi dell'art. 2405 C.C..

4. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi componenti, e i membri **dell'organo di controllo**.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

#### **ART. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.

2. Ogni consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente statuto.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.

6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di cui agli articoli da 2475 a 2476 del codice civile.

#### **ART. 27 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La firma e la rappresentanza in nome e per conto della Società Consortile sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al vice Presidente e al consigliere delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.

2. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al vice Presidente o all'Amministratore delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società Consortile e/o terzi, come di revocarli.

3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 28 - DIRETTORE GENERALE**

1. Agli uffici della Società Consortile, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico; le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

#### **ART. 29 - COLLEGIO SINDACALE**

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.

6. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di cui agli articoli da 2475 a 2476 del codice civile.

#### **ART. 25 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La firma e la rappresentanza in nome e per conto della Società **Consortile** sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al vice Presidente e al consigliere delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.

2. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al vice Presidente o all'Amministratore delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società **Consortile** e/o terzi, come di revocarli.

3. Speciali procure possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 26 - DIRETTORE GENERALE**

1. Agli uffici della Società **Consortile**, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico; le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e preindividuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

#### **ART. 27 - REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI**

1. La Società Consortile deve istituire, quale organo di controllo, il Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., devono essere tutti iscritti all'elenco dei revisori contabili; essi sono nominati dall'Assemblea la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo, la qualifica di Presidente.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili; hanno le attribuzioni fissate dalla legge e sono, altresì, incaricati di esercitare il controllo contabile ex art. 2477 c.c., salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso dall'Assemblea, di attribuire il controllo contabile ad un Revisore iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale, e del Revisore se nominato, sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina; il rimborso spese è comunque dovuto.

## **TITOLO V° ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### **ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE**

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2478bis C.C., con l'osservanza delle norme in esso richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C..

**1. Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. la Società è soggetta tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).**

**2. La società, non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, può attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come “organo di controllo”, ovvero, può attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.**

**3. All'”organo di controllo”, anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.**

**Al “revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.**

**4. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli enti locali.**

## **TITOLO V° ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### **ART. 29 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE**

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi dell'art. 2478bis C.C., con l'osservanza delle norme in esso richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C..

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti e compatibilmente con la natura consortile della Società, dedotto comunque il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati alternativamente, ai soci come ristorno commisurato alle operazioni svolte tra Società e soci ed anche in parte secondo criteri di restituzione diversi purchè compatibili con le norme che disciplinano la Società Consortile e la direzione e coordinamento di società o a riserva straordinaria.

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno i provvedimenti di cui agli artt. 2482*bis*, 2482*ter* e 2482*quater* C.C..

## TITOLO VI°

### NORME FINALI

#### ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società Consortile si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C..

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. C.C..

#### ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

#### ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura privatistica della Società.

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti ~~e compatibilmente con la natura consortile della Società~~, dedotto comunque il 5% da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci ~~come ristorno commisurato alle operazioni svolte tra Società e soci ed anche in parte secondo criteri di restituzione diversi purchè compatibili con le norme che disciplinano la Società Consortile e la direzione e coordinamento di società~~ o a riserva straordinaria.

4. In caso di perdita di esercizio si assumeranno, **se del caso**, i provvedimenti di cui agli artt. 2482*bis*, 2482*ter* e 2482*quater* C.C..

## TITOLO VI°

### NORME FINALI

#### ART. 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società **Consortile** si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del C.C..

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società **Consortile**, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. C.C..

#### ART. 31 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

#### ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura **di Società partecipata da enti locali**.

#### **ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società Consortile e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

#### **ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società Consortile è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale.

#### **ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società **Consortile** e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

#### **ART. 34 - RINVIO ALLA LEGGE**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società **Consortile** è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, **fatti salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.**